

**DELIBERAZIONE 30 MAGGIO 2013
229/2013/R/GAS**

RIDETERMINAZIONE DEI LIVELLI TENDENZIALI PER LE IMPRESE E.S.TR.A E SES RETI S.P.A. PER GLI ANNI 2011 E 2012 E DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ PER L'ANNO 2011, IN MATERIA DI RECUPERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 maggio 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95 (di seguito: Regolamento);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 199/09 (di seguito: ARG/gas 199/09);
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2010, ARG/gas 61/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 61/10);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, ARG/gas 216/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 216/10);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 26/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 26/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2011, ARG/gas 55/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 77/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 77/11);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2011, ARG/gas 93/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2011, ARG/gas 140/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 140/11);

- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 157/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 157/11);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2012, 103/2012/R/gas (di seguito: 103/2012/R/gas);
- la deliberazione 24 maggio 2012, 220/2012/E/gas (di seguito: 220/2012/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 362/2012/R/gas (di seguito: 362/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2012, 368/2012/R/gas (di seguito: 368/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 13 dicembre 2012, 533/2012/R/gas (di seguito: 533/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 24 gennaio 2013, 12/2013/R/gas (di seguito: 12/2013/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni ARG/gas 199/09, ARG/gas 61/10, ARG/gas 216/10, ARG/gas 26/11, ARG/gas 55/11, ARG/gas 93/11, ARG/gas 140/11, ARG/gas 157/11, 103/2012/R/gas, 362/2012/R/gas e 12/2013/R/gas, l’Autorità ha determinato, per l’anno 2011, per 108 imprese distributrici con più di 10.000 clienti finali (*Tabella A*, di seguito: 108 imprese), i livelli tendenziali relativamente alla componente dispersione;
- tali imprese distributrici hanno consegnato i dati di sicurezza ai sensi dell’articolo 31, della RQDG, relativamente agli anni 2010 e 2011;
- al fine di verificare la corretta applicazione del meccanismo incentivante i recuperi di sicurezza, con la deliberazione 220/2012/E/gas l’Autorità ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti di tre imprese distributrici di gas naturale; nella Tabella 1 allegata sono riassunti gli esiti per le due imprese interessate dal presente provvedimento;
- l’articolo 32, della RQDG prevede casi di perdita dei premi per accadimento di incidenti di responsabilità dell’impresa distributtrice, per odorizzazioni non conformi alla normativa vigente e per mancato rispetto di uno o più obblighi di servizio, di cui all’articolo 12, della RQDG; nella *Tabella 2*, allegata al presente provvedimento, sono elencati gli ambiti provinciali di impresa che perdono i premi, ai sensi dell’articolo 32, della RQDG;
- l’Autorità, in data 18 gennaio 2013, ha messo a disposizione delle 108 imprese un file contenente l’esito delle valutazioni effettuate in merito ai premi e alle penalità dell’anno 2011; dieci di queste 108 imprese, di cui nove interessate dal presente provvedimento, hanno formulato osservazioni;
- A2A Reti Gas S.p.A., con comunicazione del 7 febbraio 2013 (prot. Autorità n. 6359 del 15 febbraio 2013), ha segnalato:
 - a. l’assenza degli impianti di distribuzione denominati Irma (id 37879) appartenente alla provincia di Brescia e Piano Ospedale di Gissi (id 38062) appartenente alla provincia di Chieti chiedendo l’inclusione degli stessi;
 - b. che *“per l’impianto di Milano, l’indicazione relativa agli incidenti per causa esercente (art. 32.19) risulta fuorviante; infatti, nell’anno 2011, non risulta alcun incidente imputabile ad A2A Reti Gas, ma*

esclusivamente un incidente con “causa da accertare” non riconducibile alla scrivente” omissis “ma imputabile ad una impresa incaricata da A2A Reti Gas che ha operato in modo non conforme alle indicazioni impartite.”;

- in data 4 febbraio 2013 E.S.TR.A, tramite il sistema telematico, ha richiesto la rideterminazione del livello di partenza e dei livelli tendenziali per l’ambito id PO_07, dal momento che l’unico impianto di distribuzione che costituiva l’ambito id PT_08 è confluito e successivamente interconnesso all’unico impianto di distribuzione dell’ambito id PO_07;
- G6 Rete Gas S.p.A. ha segnalato, in data 1 febbraio 2013, tramite il sistema telematico:
 - a. in relazione agli impianti denominati Ambito Di Venafro (Id. 35925) appartenente all’ambito provinciale di impresa IS_131 e Cassine - Sezzadio (id. 37846), appartenente all’ambito provinciale di impresa id AL_362, che al momento della comunicazione, effettuata ai sensi dell’articolo 31, della RQDG, per l’anno 2011, ha commesso un errore materiale durante l’inserimento dei dati relativi alla rete ispezionata e all’estensione della rete di riferimento richiedendo di poter effettuare una rettifica;
 - b. una non corretta attribuzione d’ambito relativamente a due impianti di distribuzione; in particolare, l’impianto denominato Pontecorvo (id 113666) appartiene all’ambito id FR_370 e non all’ambito id FR_130 e l’impianto denominato Vidigulfo (id 113674) appartiene all’ambito id PV_378 e non all’ambito id PV_139;
- in data 31 gennaio 2013, Hera S.p.A. ha segnalato, tramite il sistema telematico e relativamente all’ambito id BO_116, una non congruità relativamente al parametro P_{DISP} calcolato ai sensi dell’articolo 32, comma 32.13, della RQDG; l’incongruità determinerebbe una maggiore penalità per Hera S.p.A.;
- Salerno Energia Distribuzione, con comunicazione del 4 febbraio 2013, ha segnalato tramite il sistema telematico la mancata inclusione dell’impianto di distribuzione denominato Missalello - Gallicchio (id 37910) appartenente alla provincia di Potenza chiedendo l’inclusione dello stesso;
- Ses Reti S.p.A ha segnalato, tramite il sistema telematico, con comunicazione dell’1 febbraio 2013, la mancata inclusione dell’impianto di distribuzione denominato Leverano - Porto Cesareo (id 113682) appartenente alla provincia di Lecce, chiedendone l’inclusione;
- Società Italiana per il Gas P.A. - Italgas ha segnalato, tramite il sistema telematico, con comunicazione del 4 febbraio 2013, la mancata inclusione:
 - a. degli impianti denominati Monte San Biagio (Id 35337) e Prossedi (Id 35338) *“appartenenti alla provincia di Latina, in gestione nel 2011, in quanto acquisiti da altro distributore con data di variazione 27 gennaio 2010”;*
 - b. degli impianti denominati San Vincenzo la Costa (ID 37828) e Belsito (ID 37833) *“con APF (anno di prima fornitura) pari al 2006”* e gli impianti denominati Domanico (Id 37861) e Carpanzano (Id 37862) *“con APF 2007 già in gestione appartenenti alla provincia di Cosenza”;*

- c. dell' impianto denominato Nicosia Loc. Villadoro (Id 38098) *“appartenenti alla provincia di Enna, in gestione nel 2011, in quanto acquisito da altro distributore con data di variazione 01 luglio 2009”*;
 - d. dell' impianto denominato Bompietro**Gasnaturale (Id 37124) *“appartenente alla provincia di Palermo, in gestione nel 2011, in quanto acquisito da altro distributore con data di variazione 01 luglio 2009”*;
 - e. dell' impianto denominato Floresta**Gas Naturale (Id 37123) *“appartenente alla provincia di Messina, in gestione nel 2011, in quanto acquisito da altro distributore con data di variazione 01 ottobre 2008”*;
 - f. dell' impianto denominato Comune Di Cerro Maggiore (Id 36848) *“appartenente alla provincia di Milano, in gestione nel 2011, in quanto acquisito da altro distributore con data di variazione 30 gennaio 2009”*;
 - g. degli impianti denominati Chiaramonte Gulfi (Rg) (Id 37639) e Acate (Id 38097) *“appartenenti alla provincia di Ragusa, in gestione nel 2011, in quanto acquisito da altro distributore con data di variazione 01 ottobre 2008”*;
 - h. dell' impianto denominato Settimo Torinese (Id 34883) *“appartenente alla provincia di Torino, in gestione nel 2011, in quanto acquisito da altro distributore con data di variazione 01 maggio 2009”*;
 - i. degli impianti denominati Acuto (Id 35336) e Strangolagalli (Id 37216) *“appartenenti alla provincia di Frosinone e acquisiti da altro distributore con data di subentro 27 gennaio 2010 quindi in gestione nel 2011”*;
- Società Italiana per il Gas P.A. - Italgas ha segnalato, altresì, che l'impianto denominato San Ferdinando Di Puglia (Id 36004) *“fa parte della provincia di Barletta-Trani e non della provincia di Foggia”*;
 - Toscana Energia S.p.A. ha segnalato, con comunicazione dell'1 febbraio 2013, tramite il sistema telematico, la mancata inclusione degli impianti denominati Massarosa (id 34685) e Viareggio**gas naturale (id 37190) appartenenti alla provincia di Lucca; Toscana Energia S.p.A. ha, inoltre, precisato che Massarosa (id 34685), con riferimento all'anno 2011, è stato diviso in due impianti: Massarosa Capoluogo (id 113764) e Massarosa Montramito (id 113765);
 - in data 1 febbraio 2013, tramite il sistema telematico, Unigas Distribuzione S.r.l. ha:
 - a. segnalato l'assenza dell'impianto di distribuzione denominato Carvico (id 34701) appartenente alla provincia di Bergamo;
 - b. ricalcolato il numero minimo di misure del grado di odorizzazione previsto all'articolo 8.5, della RQDG per gli impianti denominati Caravaggio (id 35339), Treviglio (id 36841) e Alzano Lombardo (id 37104), appartenenti all'ambito di BG_322;
 - a seguito delle sopraccitate verifiche ispettive e delle attività di controllo svolte dagli Uffici, il Direttore della Direzione Infrastrutture ha inviato le risultanze istruttorie alle 108 imprese;
 - le seguenti distributrici hanno chiesto, nei termini previsti dal Regolamento, di essere ascoltate in audizione finale avanti il Collegio dell'Autorità:
 1. Ages S.p.A.;
 2. Amg Energia S.p.A.;
 3. Cpl Distribuzione S.r.l.;

4. Dolomiti Reti S.p.A.;
5. Fermo A.S.I.T.E. S.r.l.;
6. Pomilia Reti Gas S.r.l.;
7. Società Metanodotti Valletanaro So.Met. S.r.l..

RITENUTO DI:

- non accogliere la segnalazione di A2A Reti Gas S.p.A., relativa agli impianti di distribuzione denominati Irma (id 37879) e Piano Ospedale di Gissi (id 38062) perché gli stessi, al momento della fissazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per il periodo 2010-2012 sulla base dei dati degli anni 2008-2009, non possedevano i requisiti richiesti all'articolo 32.3, della RQDG; in particolare nell'anno 2008 gli impianti non servivano alcun comune a regime; di non accogliere, altresì, la segnalazione di A2A Reti Gas S.p.A. relativa all'attribuzione di responsabilità ad altra impresa dell'incidente accaduto sull'impianto denominato Milano (id. 34341) appartenente all'ambito provinciale di impresa id MI_286; sul piano delle responsabilità degli adempimenti previsti per il servizio di distribuzione non rileva che l'incidente sia stato determinato da un'impresa che svolgeva lavori per conto A2A Reti Gas;
- accogliere le osservazioni di E.S.TR.A, recependo, in aggiunta alle interconnessioni degli impianti di cui si è dato conto con la deliberazione 368/2012/R/gas, anche l'interconnessione dell'unico impianto denominato Comune di Agliana**Gas Naturale (id 36757), appartenente all'ambito provinciale di PT_08 all'impianto denominato PRATO**GAS NATURALE (id 113680), appartenente all'ambito provinciale PO_07; in esito a tale interconnessione, di rideterminare i livelli tendenziali per gli anni 2011 e 2012 per l'ambito provinciale id PO_07, calcolati come media ponderata sui clienti finali al 31 dicembre 2008, dei livelli tendenziali degli anni 2011 e 2012 degli ambiti PO_07 e PT_08, già determinati con la deliberazione 21 dicembre 2009, ARG/gas 199/09;
- non accogliere la segnalazione di G6 Rete Gas S.p.A., relativamente alla richiesta di rettifica dei dati concernenti gli impianti denominati Ambito Di Venafro (Id. 35925), appartenente all'ambito provinciale di impresa IS_131 e Cassine - Sezzadio (id. 37846), appartenente all'ambito provinciale di impresa id AL_362; la RQDG disciplina uno specifico procedimento per consentire all'impresa di rettificare i dati di sicurezza trasmessi; allo scopo i commi 31.12 e 31.13, della RQDG fissano un termine perentorio per la presentazione dell'istanza di rettifica e condizionano la rettifica a una espressa autorizzazione da parte degli Uffici dell'Autorità; G6 Rete Gas S.p.A. avrebbe pertanto dovuto presentare istanza di rettifica entro il 31 maggio 2011 con riferimento ai dati dell'anno 2010 ed entro il 31 maggio 2012 con riferimento ai dati dell'anno 2011; la richiesta di G6 Rete Gas formulata dopo la comunicazione delle risultanze istruttorie risulta tardiva, dunque inammissibile;
- accogliere la segnalazione di G6 Rete Gas S.p.A., relativamente alla non corretta attribuzione di ambito;
- non accogliere la segnalazione di Hera S.p.A., poiché il parametro P_{DISP} dell'ambito Id BO_116 è stato correttamente determinato; la non congruità

riscontrata è da ricondurre alle modifiche impiantistiche effettuate da Hera con riferimento all'anno 2011; Hera S.p.A., infatti, ha interconnesso l'impianto denominato Valle Samoggia - Bazzano - Zocca (id 37954) appartenente all'ambito di BO_166 ad alcuni impianti appartenenti all'ambito id MO_119 creando un nuovo impianto denominato Modena-Castelnuovo Rangone-Castelvetro-Altri (id 113746); in particolare l'impianto Valle Samoggia - Bazzano - Zocca (Id 37954) è stato interconnesso con gli impianti Modena - Castelnuovo - Castelvetro (id 38137), Vignola (id 34450) e Spilamberto (id 34449);

- non accogliere la segnalazione di Salerno Energia Distribuzione, relativa all'impianto di distribuzione denominato Missalello - Gallicchio (id 37910), perché lo stesso, al momento della fissazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per il periodo 2010-2012 sulla base dei dati degli anni 2008-2009, non possedeva i requisiti richiesti all'articolo 32.3, della RQDG; in particolare, nell'anno 2008, l'impianto non serviva alcun comune a regime;
- accogliere la segnalazione di Ses Reti S.p.A, provvedendo alla rideterminazione del livello di partenza e dei livelli tendenziali per gli anni 2011 e 2012 per l'ambito provinciale id LE_478, già determinati con la deliberazione 103/2012/R/gas, includendo anche l'impianto Leverano - Porto Cesareo (id 113682);
- non accogliere la segnalazione di Società Italiana per il Gas P.A. – Italgas, relativa agli impianti esclusi perché gli stessi, al momento della fissazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per il periodo 2009-2012, sulla base dei dati degli anni 2007-2008, non possedevano i requisiti richiesti all'articolo 32.3, della RQDG o non facevano parte della configurazione impiantistica gestita da Italgas al momento della fissazione; in particolare:
 - a. Monte San Biagio (Id 35337) e Prossedi (Id 35338) sono stati acquisiti successivamente all'anno 2008;
 - b. San Vincenzo la Costa (ID 37828), Belsito (ID 37833), Domanico (ID 37861) e Carpanzano (ID 37862) nel biennio 2007-2008 non distribuivano gas naturale in alcun comune a regime;
 - c. Nicosia Loc. Villadoro (Id 38098) è stato acquisito successivamente all'anno 2008;
 - d. Bompietro**Gasnaturale (Id 37124) è stato acquisito successivamente all'anno 2008;
 - e. Floresta**Gas Naturale (Id 37123) è stato acquisito successivamente all'anno 2008;
 - f. Comune Di Cerro Maggiore (Id 36848) è stato acquisito successivamente all'anno 2008;
 - g. Chiamonte Gulfi (Rg) (Id 37639) e Acate (Id 38097) non erano presenti al momento della fissazione dei livelli;
 - h. Settimo Torinese (Id 34883) è stato acquisito successivamente all'anno 2008;
 - i. Acuto (Id 35336) e Strangolagalli (Id 37216) sono stati stato acquisiti successivamente all'anno 2008;
- non accogliere, altresì, la segnalazione di Società Italiana per il Gas P.A. – Italgas, relativa all'impianto denominato San Ferdinando Di Puglia (Id 36004); in particolare è confermato l'ambito di appartenenza id FG_171, già utilizzato al

momento della fissazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per il periodo 2009-2012 e in base al quale sono stati determinati e corrisposti i premi e le penalità per gli anni 2009 e 2010;

- non accogliere la segnalazione di Toscana Energia S.p.A., relativamente agli impianti denominati Massarosa (id 34685) e Viareggio**gas naturale (id 37190), appartenenti alla provincia di Lucca, perché gli stessi, al momento della fissazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per il periodo 2009-2012, sulla base dei dati degli anni 2007-2008, non erano presenti; in particolare gli impianti denominati Massarosa (id 34685) e Viareggio**gas naturale (id 37190) sono stati acquisiti da Toscana Energia S.p.A. successivamente all'anno 2008;
- non accogliere la segnalazione di Unigas Distribuzione S.r.l., relativamente all'impianto di distribuzione denominato Carvico (id 34701), perché lo stesso, al momento della fissazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per il periodo 2010-2012, sulla base dei dati degli anni 2008-2009, non possedeva i requisiti richiesti al comma 32.3, della deliberazione RQDG; in particolare nell'anno 2008 l'impianto non distribuiva gas naturale in alcun comune a regime;
- non accogliere, altresì, la segnalazione di Unigas Distribuzione S.r.l., relativa ai valori del numero minimo di misure del grado di odorizzazione (articolo 8.5 della RQDG) calcolati per gli impianti denominati Caravaggio id 35339), Treviglio (id 36841) e Alzano Lombardo (id 37104), appartenenti all'ambito di BG_322 e ricalcolati arbitrariamente da Unigas Distribuzione;
- rideterminare, come indicato nella Tabella B allegata al presente provvedimento, i livelli tendenziali per l'impresa E.S.T.R.A., in considerazione di quanto esposto e il livello di partenza e i livelli tendenziali per l'impresa Ses Reti S.p.A., in ragione di quanto rappresentato con riferimento agli impianti elencati nella Tabella C, allegata al presente provvedimento;
- determinare i premi e le penalità per gli ambiti provinciali di impresa per l'anno 2011 di cui alle Tabelle 3.1 e 3.2, allegate al presente provvedimento;
- dare mandato alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) di provvedere al pagamento dei premi, di cui alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento;
- disporre il versamento delle penalità, da parte delle imprese distributrici di cui alla Tabella 4, allegata al presente provvedimento;
- rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei recuperi di sicurezza per l'anno 2011 per le seguenti imprese distributrici:
 1. Ages S.p.A.;
 2. Amg Energia S.p.A.;
 3. Cpl Distribuzione S.r.l.;
 4. Dolomiti Reti S.p.A.;
 5. Fermo A.S.I.T.E. S.r.l.;
 6. Pomilia Reti Gas S.r.l.;
 7. Società Metanodotti Valletanaro So.Met. S.r.l.

DELIBERA

1. di rideterminare, per gli anni 2011 e 2012, i livelli tendenziali per l'impresa E.S.TR.A e il livello di partenza e i livelli tendenziali per l'impresa Ses Reti S.p.A, come indicato nella Tabella B;
2. di determinare i premi e le penalità, per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 32, della RQDG, per ogni ambito provinciale di impresa, come indicato nelle Tabelle 3.1 e 3.2;
3. di dare mandato alla Cassa di effettuare il pagamento dei premi alle imprese distributrici, indicate nella Tabella 4, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas e di fissare, al 31 luglio 2013, il termine per l'effettuazione di tale pagamento;
4. di fissare al 31 luglio 2013 il termine per il versamento delle penalità, indicate nella Tabella 4, da parte delle imprese distributrici, a favore del Conto per la qualità dei servizi gas;
5. di rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei premi e delle penalità per recuperi di sicurezza relativi all'anno 2011 per le seguenti imprese distributrici:
 - a. Ages S.p.A.;
 - b. Amg Energia S.p.A.;
 - c. Cpl Distribuzione S.r.l.;
 - d. Dolomiti Reti S.p.A.;
 - e. Fermo A.S.I.T.E. S.r.l.;
 - f. Pomilia Reti Gas S.r.l.;
 - g. Societa' Metanodotti Valletanaro So.Met. S.r.l.;
6. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese distributrici citate nella Tabella A ed alla Cassa;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni